

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 4

- Ai Produttori interessati
- Alle Regioni e PP.AA
LORO SEDI
- Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI
- Alle Associazioni Nazionali di categoria interessate
LORO SEDI
- All' AG.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' A.P.P.AG.
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' A.R.C.E.A.
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' A.R.P.E.A.
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' A.R.T.E.A.
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' AG.E.A. – Organismo Pagatore
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' Organismo Pagatore Regionale Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' O.P.P.A.B.
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO
- All' A.R.G.E.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI

- e p.c.
- Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
 - Dip.to delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell'ippica
 - D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
 - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
 - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europeaVia XX Settembre 20
00186 ROMA
 - Alla Regione Veneto
 - Capofila per l'Agricoltura
 - Coordinamento Commissione Politiche agricole
 - Palazzo Sceriman
 - Cannaregio, 168
 - 30121 Venezia (VE)
 - Al Coordinamento AGEA
 - Via Palestro, 81
 - ROMA
 - A SIN S.p.A.
 - Via Curtatone 4/D
 - 00185 ROMA
 - A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
 - Agriconsulting S.p.A.
 - Via Vitorchiano n. 123
 - 00189 ROMA
 - PEC: protocollo-lotto2@pec.it
 - A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
 - Leonardo S.p.A.
 - Piazza Monte Grappa, 4
 - 00195 ROMA
 - PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com
 - A RTI Lotto 4 – Gara SIAN
 - EY Advisory S.p.A.
 - Via Aurora 43
 - 00187 ROMA
 - PEC: agea-l4@legalmail.it

Oggetto: Sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche ai sensi del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191. CAMPAGNA 2022 – Ulteriori chiarimenti alle Istruzioni Operative n. 188 del 20 dicembre 2022.

Il Decreto Ministeriale (DM) 19 ottobre 2022 n. 532191 stabilisce che possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all'INPS, iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:

- 01.19.1 - COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 01.19.2 - COLTIVAZIONE DI FIORI IN COLTURE PROTETTE;
- 01.30 - RIPRODUZIONE DELLE PIANTE, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Con riferimento al requisito dell'iscrizione all'INPS lo stesso può essere riconosciuto:

- alle imprese agricole individuali, qualora il richiedente sia iscritto come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- alle imprese agricole costituite nella forma di società di persone o di capitali, nei soli casi di seguito riportati, previsti dalle circolari INPS 24 maggio 2004 n. 85 e 24 marzo 2006 n. 48 (cfr. Circolare AGEA.99157.2018 del 20 dicembre 2018):
 - nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

L'individuazione delle imprese florovivaistiche destinatarie dell'intervento avviene attraverso i codici ATECO presenti nel fascicolo aziendale, che costituiscono indici di ammissibilità.

I codici ATECO presi in considerazione dal sistema informativo, sia ai fini della presentazione della domanda che dei successivi controlli, sono esclusivamente quelli presenti nei fascicoli aziendali del SIAN, i quali derivano da interscambi con banche dati certificate. Nello specifico si tratta dei codici previsti dalla classificazione delle attività economiche del 2007 e laddove questi non siano presenti vanno assunti a riferimento i codici ATECO dell'ultimo anno disponibile; in questo secondo caso vengono presi in considerazione solo se la descrizione del codice è equivalente a quella del codice ATECO 2007.

L'assenza nel fascicolo di un codice ATECO valido ai fini dell'applicazione delle presenti Istruzioni Operative, impedisce la presentazione della domanda.

E' inoltre necessario che il richiedente prenda visione del codice ATECO presente nel fascicolo per imputare correttamente la quota di costo energetico relativa all'attività florovivaistica, laddove fossero presenti più codici ATECO o il codice ATECO si riferisse a più attività.

Infatti, per i codici ATECO 01.19.1 e 01.30 è stato individuato un raggio di operatività limitato solo ad alcune fattispecie sopradescritte, mentre per il terzo codice ATECO 01.19.2 l'efficacia delle misura è da intendersi piena, senza restrizioni. Infatti, il codice ATECO 01.19.2 identifica l'attività di coltivazione di fiori in colture protette, quindi in primis sotto serra. In quest'ultimo caso è da ritenere che sia irrilevante la destinazione delle risorse energetiche acquistate per cui si ritiene che debbano essere considerati tutti i costi sostenuti per le risorse energetiche utilizzate per la coltivazione dei fiori in strutture protette indipendentemente dalla destinazione delle medesime risorse (non necessariamente per riscaldare la struttura).

Nel caso l'impresa agricola sia in contabilità analitica e abbia più di un codice ATECO, se è presente la contabilità analitica, il costo per le spese energetiche deve essere calcolato facendo riferimento all'importo riportato nel corrispondente centro di costo; con riferimento alle stesse imprese le spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 e contabilizzate cumulativamente devono essere ripartite in base alla percentuale dei costi registrati nei singoli centri di costo per l'anno 2021.

Per l'impresa agricola priva di contabilità analitica ovvero di centri di costo la ripartizione delle spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 deve avvenire in proporzione al fatturato e ai corrispettivi riferiti a ciascuna delle attività del solo 2021.

Lo stesso criterio appena descritto deve essere applicato dalle imprese agricole che per forma giuridica non sono obbligate alla tenuta della contabilità prevista dal DPR 600/73 ma sono sottoposte alla sola tenuta della contabilità ai fini della disciplina IVA recata dal DPR 633/72; il costo delle spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 va ripartito in proporzione al fatturato e ai corrispettivi riferiti a ciascuna delle attività del solo 2021.

A titolo esemplificativo, un'impresa agricola svolge le seguenti attività:

- 01.12.2 - COLTIVAZIONE DI ORTAGGI IN SERRA
- 01.19.2 - COLTIVAZIONE DI FIORI IN COLTURE PROTETTE

Se dispone di contabilità analitica per centri di costo, le spese relative all'acquisto di risorse energetiche non riconducibili alla singola attività, devono essere ripartite nel seguente modo:

Attività – codice ATECO	Costo totale 2021 risultante dalla contabilità analitica	% Costo singola attività codice ATECO sul totale dei costi
01.12.2 - COLTIVAZIONE DI ORTAGGI IN SERRA	100.000,00	6,67%
01.19.2 - COLTIVAZIONE DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	1.400.000,00	93,33%

TOTALE	1.500.000,00	
--------	--------------	--

Costo energetico non imputato alle singole attività per l'anno 2021: euro 50.000,00

Costo energetico non imputato alle singole attività per l'anno 2022: euro 80.000,00

Attività – codice ATECO	Valore in euro	% ottenuta dai costi totali
Importo inseribile in domanda del costo energetico 2021	46.665,00	93,33%
Importo inseribile in domanda del costo energetico 2022	74.664,00	93,33%

Se non si dispone di contabilità analitica i costi delle fatture energetiche non riconducibili alla singola attività, la ripartizione delle spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 deve essere effettuata in proporzione alla percentuale di fatturato e corrispettivi ottenuti da ciascuna delle attività nel 2021.

Attività – codice ATECO	Fatturato e corrispettivi 2021	% Fatturato e corrispettivi per singola attività
FATTURATO RICONDUCEBILE AL CODICE 01.12.2 - COLTIVAZIONE DI ORTAGGI IN SERRA	20.000,00	13,33%
FATTURATO RICONDUCEBILE AL CODICE 01.19.2 - COLTIVAZIONE DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	130.000,00	86,67%
TOTALE	150.000,00	

Costo energetico non imputato alle singole attività per l'anno 2021: euro 10.000,00

Costo energetico non imputato alle singole attività per l'anno 2022: euro 20.000,00

Attività – codice ATECO	Valore in euro	% ottenuta dai costi totali
Importo inseribile in domanda del costo energetico 2021	8.667,00	86,67%
Importo inseribile in domanda del costo energetico 2022	17.334,00	86,67%

Per entrambi i casi sopradescritti si deve procedere a riportare in domanda **il valore in euro dell'importo inseribile del costo energetico.**

Ripartizione delle spese per acquisto di risorse energetiche a blocco

Come precisato nelle Istruzioni operative n. 118 del 20 dicembre 2022, richiamando una nota di dettaglio del MASAF, nel caso di risorse acquistate in blocco si assume come regola convenzionale quella per cui i costi relativi ad acquisti di risorse energetiche effettuati nel corso dell'anno 2021 e 2022 e certificati da apposita documentazione fiscale (Fattura immediata, Documento di trasporto, buono d'ordine) sono riferibili all'intero arco temporale di 12 mesi, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre sia dell'anno 2021 che dell'anno 2022.

In sede di determinazione del costo imputabile al semestre di riferimento 1° marzo – 31 agosto, o inferiore nei casi previsti dal Decreto, i predetti costi verranno suddivisi per dodicesimi ed attribuiti al periodo preso a riferimento per verificare le condizioni di accesso al contributo e l'ammontare del contributo stesso.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE

Federico Steidl